

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

*Il funzionario giudiziario Parizzi*

Oggetto

\*FAMIGLIA E ISTITUTI AFFINI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVATORE DI PALMA - Presidente -

Dott. RENATO BERNABAI - Consigliere -

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Rel. Consigliere -

Dott. MAGDA CRISTIANO - Consigliere -

Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Consigliere -

Ud. 16/06/2015 - CC

*Ca. 17808*

R.G.N. 5911/2012

Rep.

*c.i.*



ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 5911-2012 proposto da:

**BF** domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI MARCIALIS, giusta procura speciale agli atti, Notaio Franco Amadeo in Imperia, Rep. 144501 del 12/04/2011;

- *ricorrente* -

*contro*

**CM** domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato CARLITRIA BELLU, giusta delega a margine del controricorso;

- *controricorrente* -

*nonchè contro*

PUBBLICO MINISTERO;

- intimato -

avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, Cron. 305/2011, depositato il 24/02/2011, nel procedimento R.g. n. 269/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2015 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI.

CASSAZIONE.NET

In un procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, tra BF e CM

la Corte d'appello di Cagliari, con provvedimento in data 24/02/2011, confermava la decisione di primo grado che, da un lato, aveva respinto la richiesta del marito di essere esentato dall'assegno per la moglie e di veder ridotto quello per la figlia, maggiorenne, alla quale il padre avrebbe inteso corrispondere direttamente l'assegno, dall'altro, in accoglimento della domanda della moglie, incrementava l'assegno per entrambe le beneficiarie, nella misura complessiva di Euro 500,00 mensili.

Ricorre per cassazione il marito, che pure deposita memoria difensiva.

Resiste con controricorso la moglie.

Con il primo motivo, il marito deduce violazione dell'art. 12 disp. att. c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.. Assume che la Corte territoriale avrebbe errato là dove non si sarebbe ispirata al "comune sentire della comunità del nostro tempo", e, pertanto, non avrebbe tenuto conto della breve durata del matrimonio fra le parti, ai fini della misura dell'assegno divorzile.

Come ha avuto più volte ad affermare questa Corte, in sede di revisione dell'assegno di divorzio, il giudice non può procedere ad una nuova od autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, ma, nel pieno rispetto della valutazione espressa al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto, adeguando l'importo od escludendo l'assegno in relazione alla nuova situazione patrimoniale (cfr. da ultimo, tra le altre, Cass. 14142/2014: è appena il caso di precisare che i "giustificati motivi" <sup>giudice a quo</sup> dall'art. 9 l. Divorzio sono da sempre interpretati nel senso che si ricolleghino a circostanze sopravvenute). Correttamente il giudice a quo ha ritenuto che la durata del matrimonio non rappresenti elemento deducibile nel procedimento ex art. 9 l. divorzio (tale profilo avrebbe dovuto, ~~sempre~~, essere dedotto in sede di gravame avverso la sentenza di divorzio, che aveva determinato l'assegno per la moglie).

Con il secondo motivo, il marito deduce violazione degli artt. 9 l. divorzio e 112 c.p.c. sub art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.. Assume che la Corte territoriale avrebbe erroneamente affermato la sussistenza dell'obbligo a suo carico di contribuire a mantenere la moglie.

Sta di fatto che il giudice a quo, con motivazione congrua e corretta, non censurabile in questa sede di legittimità, ha evidenziato come il marito non avesse dimostrato che le sue condizioni economiche avevano subito un peggioramento rispetto al momento della pronuncia di divorzio. L'intervenuto suo pensionamento e la conseguente ulteriore impossibilità di svolgere lavoro straordinario appaiono, secondo il giudice a quo, avulsi da qualsiasi dato concreto, non fornendo l'odierno ricorrente indicazione alcuna sul reddito del 1993 (anno del divorzio) e quello del 2007 (momento della radicazione del procedimento). Del pari, correttamente, la Corte territoriale ha escluso che l'età avanzata possa essere di per sé elemento di peggioramento delle condizioni economiche dell'obbligato, in difetto di una specifica prova al riguardo. Quanto al mantenimento della nuova moglie, cui sicuramente il marito deve provvedere, la Corte territoriale, con motivazione non illogica, precisa che costei precedentemente lavorava e, all'evidenza, sull'accordo dei coniugi, ha cessato di lavorare dopo il matrimonio, denotando tale circostanza la capacità economica della nuova famiglia di far fronte comunque ad ogni esigenza di vita. L'argomentazione del giudice a quo è palesemente collegata, ~~seppur~~ in modo implicito, all'importo dell'assegno per la

moglie divorziata, non particolarmente elevato. Nel contempo, la Corte di merito ha correttamente evidenziato come l'età della resistente (nata nel 1951) e la condizione di invalidità al 55% compromettano la sua possibilità di inserirsi in modo proficuo nel mondo del lavoro.

Con il terzo motivo, il marito censura violazione degli artt. 155 quinquies c.c., 112, 115 c.p.c., 2697 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. Assume che la Corte territoriale avrebbe errato là dove aveva affermato che su di lui gravava la prova dell'indipendenza economica della figlia maggiorenne, spettando invece alla madre l'onere di dimostrare che essa attende con regolarità e profitto agli studi universitari.

La Corte d'appello ha invece fatto corretta applicazione del principio, più volte affermato da questa Corte, in base al quale l'obbligo del genitore di concorrere al mantenimento dei figli non cessa con il raggiungimento della maggiore età, ma perdura sino a quando il medesimo genitore non dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica (tra le altre, da ultimo, Cass. 15500/2014).

Il giudice a quo, con congrua valutazione di merito, non censurabile in questa sede, ha evidenziato come, in presenza di elementi di segno contrario, la figlia, per quanto studentessa universitaria all'età di 27 anni, avesse titolo al mantenimento da parte del padre.

Va pertanto rigettato il ricorso:

Le spese seguono la soccombenza.


P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio che si liquidano in €. 1.600,00, comprensivi di €. 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma dell'art. 52 D.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

Roma, 05/05/2015

Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario  
Patrizia Ciotta

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
oggi, - 8. SET. 2015 -



Il Funzionario Giudiziario  
Patrizia Ciotta

